



# La liquidazione dei compensi dei CTU



Corso di formazione per CTU - Ordine degli Ingegneri di Pistoia

23 maggio 2012

Ing. Luca Vienni

- 
- La normativa di riferimento
  - D.P.R. 30/05/2002 n. 115
  - D.M.G. 30/05/2002 artt. 11, 12, 13
  - Proroga dei termini di deposito e sanzioni in caso di ritardo
  - liquidazione delle indennità e rimborso spese
  - coadiutori e ausiliari
  - Istanza di liquidazione, il decreto del Magistrato e i successivi adempimenti

## - La normativa di riferimento

### **Art. 4 Legge 8 Luglio 1980 n°319**

*“Compensi spettanti ai periti ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’Autorità giudiziaria”*  
(valore delle vacanze)

### **Decreto Presidente della Repubblica 30 Maggio 2002 n.115** **(G.U.15.6.02 n.13982)**

*“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”*  
(regole per la determinazione degli onorari)

### **Decreto Ministero della Giustizia 30 Maggio 2002 (G.U.5.8.02 n.182)**

*“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”*  
(tabelle e importi)


Circolare Pres. Trib. Civile e Penale Roma 14/04/1984 prot 4161  
*Chiarimenti circa "Liquidazione degli Onorari dei Consulenti Tecnici"*

Circular Min. G. e G. 14/11/84 n. 1231/14-4  
*Chiarimenti circa "...misura degli onorari fissi e variabili spettanti a periti e Consulenti Tecnici..."*

R.D. 3 maggio 1923 Art. 24  
*da ritenersi ancora in vigore: prescrizione degli onorari se non richiesti entro 100 gg. dal compimento delle operazioni*

L. 26/07/1978 n. 417 art. 1 e 2  
*"...Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"*

(abrogata con la legge Finanziaria 2006)



Con la L. 27 del 24/03/2012 (*disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*) il Governo ha definitivamente abrogato le Tariffe Professionali (per gli Ing. e Arch. L.143/'49 e DM Giustizia 4/4/2001), lasciando i liberi Professionisti in un contesto privo delle regole basilari che stanno alla base della dignità e della qualità dell'attività professionale.


Nel quadro normativo delle Tariffe Giudiziarie che trattiamo oggi si trovano riferimenti alle Tariffe Professionali, alla ratio che stava alla base di queste, ai principi su cui si basavano le modalità per il calcolo degli onorari....

Tali riferimenti oggi non hanno più ragion d'essere per questo le Tariffe Giudiziarie necessitano di una revisione e di un aggiornamento che tenga, pur in un contesto di liberalizzazione, adeguatamente conto dell'importanza delle prestazioni che i CTU, con competenza, dedizione e professionalità rendono al sistema Giustizia del Paese.

# - Decreto Presidente Repubblica 30/05/2002 n.115

(G.U.15.6.02 n.13982)

*“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”*



## Art. 50


### Misura degli onorari

La misura degli onorari **fissi, variabili e a tempo**, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico.


Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.

## ONORARI FISSI E VARIABILI



### **TABELLE**

**Decreto 30.05.2002**



Per gli onorari variabili si considerano i seguenti aspetti:  
(Articolo 51)

- difficoltà delle indagini
- completezza della prestazione
- pregio della prestazione

**Le prestazioni concernenti attività diverse da quelle previste nelle tabelle sono liquidate per analogia a quelle presenti nelle stesse**


## Art. 51

### **Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili**

Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

# ONORARI A TEMPO



## VACAZIONI

Art.4 Legge


8.7.1980 n°319

*euro 14,68 la prima*

*euro 8,15 le seguenti*

- è pari a 2 ORE
- trascorsa più di 1 ora ed un quarto se ne computa UNA
- non ne possono essere liquidate più di QUATTRO al giorno
- possono raddoppiarsi quando le operazioni sono inferiori ai CINQUE giorni
- possono aumentarsi fino alla metà quando le operazioni sono inferiori ai QUINDICI gg

**Il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare le vacanze con riferimento alle ore necessarie per l'espletamento dell'incarico.**

- 
- un'ora di lavoro non vale evidentemente 4 euro; come prestazione intellettuale ritengo si tratti di una cifra "convenzionale" che non necessariamente ha a che vedere con il numero di ore strettamente richieste per lo svolgimento dell'incarico.
  - Le vacanze possono essere calcolate a mio parere in numero di 4 al giorno per il periodo dell'incarico, escludendo i sabati, le domeniche, tutti i giorni di festa e i giorni riservati alle parti per le loro osservazioni. L'importo risultante deve naturalmente essere commisurato all'impegno occorso.

## Art. 52

### Aumento e riduzione degli onorari

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo\*.

\*modificato dalla Legge 69 del 18.06.2009, art. 67 – prima era 1/4

## Proroga dei termini di deposito e sanzioni in caso di ritardo

Qualora l'incarico affidato al CTU sia di particolare complessità, per cui sono richiesti tempi più lunghi di quelli inizialmente previsti, è possibile chiedere una o più proroghe dei termini per il deposito della Relazione.

La richiesta di proroga si fa tramite semplice istanza scritta, indirizzata al Giudice, da depositare in Cancelleria, entro la scadenza del termine originariamente concesso.

Normalmente i Giudici concedono le proroghe - è opportuno che il CTU nel richiedere le proroghe tenga presente la data fissata per l'udienza successiva -

Pistoia 07/07/2011

All'Ill.mo Giudice Dott. Fabrizio Amato

c/o Cancelleria del Tribunale di Pistoia

Oggetto: Procedimento n° ...../2010 Condominio ..... / .....

Il sottoscritto Ing. Luca Vienni, in relazione all'incarico di C.T.U. per la causa in oggetto, con la presente riferisce all'Ill.mo Sig. Giudice di avere ricevuto in data odierna comunicazione da parte dell'Avv. ...., legale di parte Attrice, che la proposta di composizione transattiva del contenzioso, formulata dal sottoscritto sulla base degli accordi con le parti, è andata fallita; pertanto il sottoscritto procederà a redigere la propria relazione peritale.

Si allega per conoscenza dell'Ill.mo sig. Giudice copia della proposta di transazione.

In considerazione di quanto sopra il sottoscritto chiede una proroga dei termini per il deposito della relazione di 60 giorni, ossia fino al 20/08 p.v.

Con ossequio

Il C.T.U.  
Ing. Luca Vienni

Il consulente tecnico d'ufficio nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di attenersi alle **norme deontologiche generali proprie dell'Ordine professionale** di appartenenza quali, ad esempio, l'indipendenza professionale ed intellettuale, la competenza specifica, l'obiettività, la correttezza e trasparenza del proprio lavoro ed infine la diligenza e lo scrupolo nello svolgimento dell'incarico.

L'attività di controllo e vigilanza sull'operato dei consulenti tecnici d'Ufficio viene esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'Ordine di appartenenza, può promuovere procedimenti disciplinari contro i Consulenti che non hanno ottemperato agli obblighi che derivano dagli incarichi ricevuti.

Uno di questi obblighi è il deposito della Relazione entro i termini fissati. In caso di ritardo al CTU potrebbero essere inflitte **sanzioni disciplinari** che sono graduate ovviamente in funzione della gravità del comportamento del CTU. Le sanzioni sono:

- l'**avvertimento**;
- la **sospensione** dall'Albo per un tempo non superiore ad un anno;
- la **cancellazione** dall'Albo.

L'avvertimento è una pena morale e consiste in un rimprovero al consulente tecnico per la mancanza commessa o per il comportamento tenuto, con esortazione a non più ricadervi .

La sospensione dall'Albo, per un tempo non superiore a un anno, incide ovviamente sulle relative funzioni esercitate dal consulente sospeso, in quanto conseguenza di tale sanzione è l'impedimento ad essere nominati consulenti tecnici d'ufficio; ad accettare, se nominati, l'incarico; a proseguire nell'esercizio dell'incarico già affidato per tutta la durata della sospensione.

La cancellazione dall'Albo è la sanzione più grave, in quanto la cancellazione è definitiva e impedisce al professionista di esercitare le funzioni di consulente tecnico d'ufficio in modo assoluto.

In caso di ritardi nella consegna della Relazione, può prospettarsi una **responsabilità** del Consulente Tecnico d'Ufficio **nei confronti delle Parti**, ma occorre che sia rinvenibile un nesso di causalità tra l'inosservanza del termine assegnato dal Giudice e il pregiudizio lamentato dalle Parti stesse.

In applicazione dei principi generali in materia di responsabilità civile, il consulente tecnico sarà comunque tenuto a risarcire solo i danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta della sua condotta commissiva o omissiva.

Questo tipo di responsabilità è fissato dal codice di procedura civile, all'art. 64, che prevede per il CTU anche una **responsabilità di carattere Penale** quando egli incorra in **colpa grave**, ossia riferibile a sue gravi e inescusabili negligenza o imperizia, nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti.


Deve invece escludersi che il CTU il quale col proprio operato abbia ritardato la definizione del giudizio possa essere chiamato a rispondere di danno per irragionevole durata del processo, in quanto la responsabilità per irragionevole durata del processo è una responsabilità esclusivamente dello Stato

- **Art.64 c.p.c.:** Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a €10.329,00 .

Si applica l'art.35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

- **Art.19 c.p.c. (Disciplina):** La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti



## Art. 53

### Incarichi collegiali


Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

In quanto ai **Coadiutori o Ausiliari**, AMMESSI DAL GIUDICE IN SEDE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO, l'onorario deve corrispondere alle tariffe giudiziarie (le stesse che applica il CTU) e può essere inserito come spesa a rimborso sulla parcella del CTU.

Nel caso si tratti di una prestazione specialistica per cui non esiste un riferimento nelle tabelle giudiziarie (Esempio: rilevazioni fonometriche) il compenso del Collaboratore viene compensato come spesa allegandone la fattura. In questi casi l'attività del Collaboratore DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DAL GIUDICE in sede di conferimento dell'incarico o comunque in seguito a istanza.

**nei successivi Articoli 55 e 56 si  
trovano le indicazioni relative a:**

- rimborso spese di viaggio**
- altre spese**




**Art. 55**  
**Indennità e spese di viaggio**

Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.



Il riferimento legislativo per il calcolo dell'indennità di trasferta (la cosiddetta "diaria") si trovava nella Legge 26 giugno 1978 n.417, che fissava le indennità di trasferta per i dipendenti delle P.A.

La norma è stata abrogata con la legge finanziaria 2006.

Nulla cambia invece per quanto concerne la disciplina delle spese ammesse al rimborso, come **vitto, alloggio e pernottamento, biglietti di viaggio in treno, nave o mezzi pubblici**.

Il calcolo delle spese di viaggio con mezzo proprio, ossia del rimborso chilometrico può essere allora fatto in analogia con il penale dove il costo dell'indennità Km si calcola su **1/5 del prezzo della benzina moltiplicato per i Km**, in più si possono allegare i tagliandi dell'autostrada.

Da quello che riscontro, anche l'utilizzo per il calcolo del rimborso chilometrico, delle **tabelle ACI**, è sempre accettato dai Giudici.

E' comunque consentito chiedere il rimborso parificato al **costo dei mezzi pubblici** (cioè treno e autobus, mentre taxi e aereo non sono mezzi pubblici), anche se non documentato.

## Art. 56

### Spese per l'adempimento dell'incarico

Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle **spese** sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.

Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di **altri prestatori** d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.

Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

Le altre spese, oltre quelle di viaggio e di eventuale vitto e alloggio, per le quali chiedere il rimborso sono:

**Spese di cancelleria, di dattilografia e stampa, telefoniche, di rilegatura, per fotografie e fotocopie, ....**

Queste spese possono essere valutate forfettariamente e richieste senza necessità di presentare il giustificativo. Altre spese vive sostenute quali:

**spese per visure estrazione copie presso pubblici uffici...**

È opportuno che siano documentate

## Art. 54

### Adeguamento periodico degli onorari

La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

**Siamo fermi al 2002....**

**- Decreto Ministero della Giustizia 30 Maggio 2002**

*“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”*

**Art. 11.**

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

**Art. 11 Tabella onorari variabili (a percentuale per scaglioni di incremento)**

	MIN.	MAX	
fino a 5.164,57 €	6,5686%	13,1531%	
da 5.164,58 € a 10.329,14€	4,6896%	9,3951%	
da 10.329,15 € a 25.822,84 €	3,7580%	7,5160%	
da 25.822,85 € a 51.645,69 €	2,8106%	5,6370%	
da 51.645,70 € a 103.291,38 €	1,8790%	3,7580%	
da 103.291,39 € a 258.228,45 €	0,9316%	1,8790%	
da 258.228,46 € fino e non oltre 516.456,90 €	0,2353%	0,4705%	

**E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.**

**In relazione alla complessità della prestazione è possibile chiedere che sia liquidata l'aliquota massima**

## Art. 12.

### ***(onorari variabili da un minimo a un massimo)***

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro **145,12** ad un massimo di euro **970,42**.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

### Art. 13

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

**(Tabella onorari variabili a percentuale per scaglioni di incremento)**


	MIN.	MAX	
fino a 5.164,57 €	1,0264%	2,0685%	
da 5.164,58 € a 10.329,14€	0,9316%	1,8790%	
da 10.329,15 € a 25.822,84 €	0,8369%	1,6895%	
da 25.822,85 € a 51.645,69 €	0,5684%	1,1211%	
da 51.645,70 € a 103.291,38 €	0,3790%	0,7579%	
da 103.291,39 € a 258.228,45 €	0,2842%	0,5684%	
da 258.228,46 € fino e non oltre 516.456,90	0,0474%	0,0947%	

**- Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotta alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.**

**- E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12**

# Confronto articolo 11 articolo 13

- Ovviamente paga meglio l'articolo 11
- L'articolo 13 è relativo a prestazioni puramente estimative, dove non ci sono da fare calcoli o valutazioni specifiche.
- Quindi si applica l'articolo 11 tutte le volte che al CTU è richiesto di valutare danni, costi di ripristino, di indicare soluzioni tecniche, di dare giudizi...



# Integrazione tra compensi a tempo e compensi variabili?

Uno dei principi dell'ordinamento tariffario (ora abrogato) era che nell'ambito di prestazioni compensate a percentuale venissero esclusi compensi a vacazione.

Il principio era ribadito, per le prestazioni rese dai CTU, nella circolare Min. G. e G. del 14/11/1984 (*...impossibilità di cumulo di onorari fissi e variabili*).

Tutto questo però non significa che non resti nella discrezionalità del Giudice quella di integrare nell'ambito della stessa liquidazione onorari sia a vacazione che a percentuale; fattispecie che personalmente mi è accaduta.

Il Giudice che procede a una liquidazione di questo tipo infatti non contravviene a nessuna norma dato che l'ordinamento relativo alle tariffe giudiziarie che abbiamo visto **NON ESCLUDE ESPRESSAMENTE** tale possibilità.

- **Istanza di liquidazione**
- **il Decreto del Magistrato**
- **I successivi adempimenti**



Tribunale di .....

All'Ill.mo Signor Giudice Istruttore .....

Richiesta liquidazione onorario e spese

causa civile

tra

.....

contro

.....

#### A) Determinazione Onorario

Per il computo degli onorari si applicano le tabelle allegate al Decreto 30 Maggio 2002 e precisamente ...

#### B) Conteggio spese

per un totale di spese documentate di ..... e  
per spese non documentabili .....

*giudice Istruttore*

*referimenti del procedimento*

*data di udienza conferimento incarico*

*parti in causa*

*data dell' udienza di rinvio*

*referimento all'articolo di legge*

*calcolo dell'onorario*

*specificativa analitica delle spese*

*indicazione delle spese documentate*

*indicazione delle spese a corpo*

*riepilogo*

*allegare titoli di spesa*

## ESEMPIO DI RICHIESTA LIQUIDAZIONE ONORARIO E SPESE

### TRIBUNALE DI PISTOIA

All'Ill.mo Sig.r Giudice

**(R.G.C.n° ...../00)**

\* \* \*

Il sottoscritto Ing. .... iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n°..... avendo completamente espletato il mandato per l'effettuazione della C.T.U. dalla conferitami dalla s.v.Ill.ma nella udienza del ..... per il procedimento civile

t r a

....., **parte attrice, rappresentata e difesa dall'Avv.**

c o n t r o

....., **parte convenuta, rappresentati e difesi dall'Avv.**, rassegna la presente richiesta di liquidazione di compensi e spese

#### **RESOCONTO DELLE ATTIVITA':**

Le operazioni hanno avuto uno svolgimento complesso richiedendo il deposito di una istanza di proroga del termine di deposito della relazione. L'incarico ha avuto durata dal ..... al ..... Invero per le problematiche incontrate nel corso delle attività peritali dovute alla particolare conformazione e struttura del fabbricato e della peculiarità dei danni accertati, per le prove ed indagini che si è necessario svolgere e ripetere per verificarne le cause, anche con l'ausilio di esperti, nonché in virtù della volontà manifestata dalle parti di collaborare al fine di identificare una soluzione alle problematiche e possibilmente ricercare una soluzione conciliativa della controversia, che è stata proposta dal consulente attraverso i diversi incontri con le parti ed i legali, che tuttavia non ha portato gli esiti auspicati e per quanto è più chiaramente desumibile dalle risultanze della relazione peritale il sottoscritto consulente si è trovato a compiere attività di particolare complessità.

## **DETERMINAZIONE ONORARIO:**

### ***norme applicate***

- **L.319/1980 Art. 4 vacanze;**
- **D.P.R. 30.05.2002 n°115 Testo unico delle spese di giustizia – art.52**

Per il calcolo dell'onorario, non potendosi, al caso in questione, applicare le tabelle allegate al D.M. 30.05.2002 – *Aggiornamento delle tabelle per onorari -*, il sottoscritto applica il sistema delle vacanze (€ 14,68 la prima e € 8,15 le seguenti) ai sensi dell'art. 4 della Legge 319/80 per il tempo effettivamente occorso all'espletamento dell'intero incarico, che ammonta a complessive n° 280 vacanze. Inoltre, in considerazione delle particolari difficoltà, della complessità ed articolazione delle attività che il sottoscritto si è trovato a dover compiere il sottoscritto rimette alla valutazione della S.V.III.ma la possibilità di veder riconosciuta una maggiorazione del 40% ai sensi dell'art.52 del D.P.R. 115/2002.

### **Onorario vacanze art.4 L.319/80**

Udienze e accessi cancelleria per presentazioni istanze e relazione:	10
Sessioni in studio per esame atti e preparazione attività:	22
Lavori peritali presso lo studio	30
Lavori peritali presso il fabbricato oggetto di causa	46
Lavori peritali per attività conciliative	22
Viaggi auto	11
Sessioni in studio per attività di valutazioni e deduzioni	80
Sessioni in studio per redazione relazione ed allegati	36
Tenuta corrispondenza	<u>23</u>
Totale vacanze	280
La prima ad €. 14,68	<b>€. 14,68</b>
Le seguenti (280) ad €. 8,15	<b>€. 2.....,35</b>
<b>Totale onorario a vacanze (in arrotondamento)</b>	<b>€. 2.200,00</b>

### **Onorario art.52. D.P.R. 115/2002**

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. Il sottoscritto, per i motivi innanzi riferiti e verificabili all'esame dell'elaborato peritale, rimette alla valutazione della S.V.III.ma la possibilità di veder riconosciuta una maggiorazione dell'importo sopra calcolato del 45% **€. 2.200,00 \* 0,40**

**€. 800,00**

**TOTALE ONORARIO ARROTONDATO**

**€. 3.000,00**

**COMPUTO SPESE :**

**- Spese per viaggi auto (Pistoia /.../ Pistoia)**

viaggi per operazioni peritali n° 8

viaggi per verifiche indagini n° 6

Totale 40 \* 12 = ..... Km \* €0,51 /Km (tabella ACI) **€. 250,00**

**- Spese per documentazione fotografica con fotocamera digitale e stampa fotografica a colori**

Stampe in corso di operazioni per verifiche A corpo **€. 50,00**

Stampe da allegare alla relazione peritale A corpo **€. 30,00**

**- Spese per scritturazione e stampa relazione**

pagine relazione peritale n° 30 \* 0,63 €/cad **€. 20,00**

allegati relazione n° 40 \* 0,22 €/cad **€. 10,00**

**- Spese di studio per corrispondenza via fax e posta, telefoniche, elaborazione grafici**

A corpo **€. 100,00**

**- Spese per fotocopiatura e rilegatura relazioni complete di allegati c/o copisteria**

A corpo **€. 60,00**

**Totale spese sostenute €. 700,00**

**Sintesi conclusiva:**

**ONORARIO € 3.000,00**

**SPESE € 700,99**

IL C.T.U. INCARICATO

(Ing. ....)

## Esempio onorario variabile - Art.13 Perizia in materia di estimo

Importo stimato 250.000,00

	importo	MIN	MAX	ONORARIO MIN.	ONORARIO MAX
fino a 5164,57 €	5.164,57 €	1,0264%	2,0685%	€ 53,01	€ 106,83
da 5164,58 € a 10329,14€	5.164,57 €	0,9316%	1,8790%	€ 48,11	€ 97,04
da 10.329,15 € a 25.822,84 €	15.493,71 €	0,8369%	1,6895%	€ 129,67	€ 261,77
da 25.822,85 € a 51645,69 €	25.822,84 €	0,5684%	1,1211%	€ 146,78	€ 289,50
da 51645,70 € a 103291,38 €	51.645,69 €	0,3790%	0,7579%	€ 195,74	€ 391,42
da 103291,39 € a <b>250.000,00 €</b>	146.708,61 €	0,2842%	0,5684%	€ 416,95	€ 833,89
		<b>TOT. ONORARIO</b>		<b>€ 990,25</b>	<b>€ 1.980,45</b>

	importo
spese documentate (titoli di spesa allegati)	...€
spese a corpo	...€
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>...€</b>

-Onorario spettante ..... €

-Totale spese .....€

**TOTALE COMPENSO ..... €**

## Esempio onorario variabile - Art.13 Perizia in materia di estimo

Importo stimato 3.000.000,00 €

	importo	MIN	MAX	ONORARIO MIN.	ONORARIO MAX
fino a 5164,57 €	5.164,57 €	1,0264%	2,0685%	€ 53,01	€ 106,83
da 5164,58 € a 10329,14€	5.164,57 €	0,9316%	1,8790%	€ 48,11	€ 97,04
da 10.329,15 € a 25.822,84 €	15.493,71 €	0,8369%	1,6895%	€ 129,67	€ 261,77
da 25.822,85 € a 51645,69 €	25.822,84 €	0,5684%	1,1211%	€ 146,78	€ 289,50
da 51645,70 € a 103291,38 €	51.645,69 €	0,3790%	0,7579%	€ 195,74	€ 391,42
da 103291,39 € a 258228,45 €	154.937,07 €	0,2842%	0,5684%	€ 440,33	€ 880,66
da 258228,46 fino e non oltre 516456,90 €	258.228,44 €	0,0474%	0,0947%	€ 122,40	€ 244,54
		<b>TOTALE ONORARIO</b>		<b>€ 1.136,03</b>	<b>€ 2.271,76</b>

art. 52 D.P.R. n.115/2002

raddoppio onorario determinato .....4.543,52 €

	importo
spese documentate (titoli di spesa allegati)	...€
spese a corpo	...€
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>...€</b>

-Onorario spettante ..... €

-Totale spese .....€

**TOTALE COMPENSO ..... €**

## Esempio onorario a vacanza - Art. 1 D.M. 30 maggio 2002

verifiche presso uffici pubblici	20
riunioni con CTP	10
sopralluoghi	10
redazione materiale grafico	15
redazione documentazione fotografica	3
studio fascicoli di parte	35
redazione consulenza tecnica	40
deposito relazione tecnica	2
<b>TOTALE VACAZIONI</b>	<b>162</b>
prima vacanza	14,68 €
restanti vacanze 161 x 8,15 €/vac.	1.312,15 €
<b>TOTALE ONORARIO</b>	<b>€ 1.326,83</b>

	<b>importo</b>
spese documentate (titoli di spesa allegati)	...€
spese a corpo	...€
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>...€</b>

-Onorario ..... €  
 -Totale spese ..... €  
**TOTALE COMPENSO .....€**

## Il decreto di liquidazione

### Il decreto di liquidazione contiene:

- il numero di ruolo del procedimento
- l'indicazione delle parti in causa e dei relativi difensori
- Il giudice istruttore
- il riferimento alla norma applicata
- la somma liquidata per onorari
- la somma liquidata per spese
- la parte o le parti a cui è posto a carico, provvisoriamente il pagamento della somma

Avverso il decreto di liquidazione è possibile proporre ricorso entro i 20 giorni dalla notifica.

Il Tribunale competente è quello a cui appartiene il Giudice

154/18615

12 GEN. 2012

  
Tribunale Ordinario di Pistoia

Page 1 of 2

Sezione 01 - PIAZZA DUOMO,4  
Tipo proced. Contenzioso  
Numero di ruolo generale: /2008  
Numero di ruolo sezione: /2008  
Giudice :

Data prossima udienza: / /2013 Ore: 09:00

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.**

Nella causa promossa da:  
Attore principale Avv. \_\_\_\_\_  
Convenuto principale Avv. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Vendita di cose immobili

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C.SI COMUNICA CHE IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 28/11/2011 , HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE

**DECRETO**

IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO :

**LIQUIDA**

AL C.T.U. VIENNI ING. LUCA  
VIA DELLA MADONNA N.105 - PISTOIA

PER:

1) N. 400 VACAZIONI LA SOMMA DI EURO  
2) ONORARI EURO 3.266,53  
CALCOLATO A % SUL VALORE DI  
3) SPESE EURO 3.070,00

E COSI' UN TOTALE DI EURO 6.336,53 , DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI

**PARTE CONVENUTA**

**SI NOTIFICHI A:**  
C.T.U. VIENNI ING. LUCA  
VIA DELLA MADONNA N.105 - PISTOIA

Avv. \_\_\_\_\_ - VIA CAVOUR 20 - 51100 PISTOIA PT  
Avv. \_\_\_\_\_ - VIA MONTALBANO, 112 - 51039 QUARRATA PT  
Avv. \_\_\_\_\_ - C/O AVV \_\_\_\_\_ - 51100 VIA CINO 31 PISTOIA PT  
Avv. \_\_\_\_\_ - CO AVV \_\_\_\_\_ - VIA BOLDINI 31 - PISTOIA

28 NOV. 2011

IL FUNZIONARIO  
Piera MAZZUCCHELLI

## Nota Bene

- Saremmo portati a pensare che la sentenza stabilisce in modo definitivo chi deve pagare la consulenza; pertanto, laddove il giudice abbia definitivamente posto le spese di CTU in capo al convenuto, ad esempio, l'attore sarebbe da ritenere definitivamente liberato dall'obbligo.
- E invece non è così.
- Secondo la giurisprudenza **le parti sono sempre obbligate in solido al pagamento delle spese liquidate al CTU e poco conta la ripartizione decisa dal giudice.**

Questa, infatti, ha efficacia nei rapporti interni ma è totalmente influente rispetto alla posizione del CTU, il quale può agire nei confronti di tutte le parti o solo di alcune in base ai principi che governano la materia delle obbligazioni solidali.

ricevuto il decreto del Giudice occorre:

- mandare lettera all'Avvocato, mettendo come termine 10/20 giorni per il pagamento (10 per persona fisica, 20 per condomini o aziende/impres) – non far trascorrere più di 100 giorni


- al 11/21esimo giorno chiamare l'Avvocato chiedendo spiegazione del ritardo (solitamente si viene richiamati dopo che l'Avvocato ha parlato col cliente)

- in caso contrario mandare diffida e messa in mora per fare iniziare i conteggi delle more in caso che la riscossione vada per le lunghe

- nella messa in mora dare un ulteriore termine per il pagamento (altri 10/20 giorni),  
passato quel termine dare mandato al proprio legale per fare subito l'atto di precetto.  
10 giorni dopo la notifica del precetto si può pignorare.

P.S. nella lettera dell'Avvocato si contano: gli onorari non pagati, le more, la parcella dell'avvocato.

Le spese di telefono e il tempo perso sono tutte a carico del CTU...



## L'opposizione al decreto di liquidazione

### Al decreto di liquidazione si può opporre:

- Il consulente;
- La parte;

Il termine per promuovere opposizione è fissato in giorni 20 dal ricevimento dello stesso

Il procedimento è del tipo monocratico

Art. 84 e 170 D.P.R. 115

### Opposizione al decreto di pagamento

Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, può proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.

Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

**ESEMPIO DI Ricorso a sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/2002**  
**ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PISTOIA**

Il sottoscritto Ing. ...., residente a Pistoia, e ivi elettivamente domiciliato in..... presso l'Avv. .... che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto,

**propone opposizione**

avverso il decreto di pagamento emesso in data ..... dal Giudice Dr. .... nella causa pendente al numero di ruolo generale ....., comunicato al ricorrente in data ..... (cfr. doc. 1).

Con ordinanza del ..... il Tribunale di ..... incaricava l'esponente di svolgere C.T.U. nella causa iscritta al R.G.C. n. .... promossa da ..... contro ..... s.p.a..

All'esito dei complessi accertamenti peritali l'esponente depositava la propria relazione e chiedeva la liquidazione del suo compenso che indicava in € 3.000,00 oltre a € .....,00 per spese.

Con il decreto impugnato il Giudice ha liquidato il compenso in € ....., oltre a € ..... per spese.

Pertanto l'esponente si vede costretto ad opporsi al decreto sopra ricordato per i seguenti

**MOTIVI**

**- I -**

Ritiene l'esponente che la natura, la complessità dell'incarico conferitogli e la durata delle operazioni peritali giustificano il compenso come quantificato nell'istanza di liquidazione.

A tal proposito si evidenzia che l'esponente aveva richiesto la liquidazione del suo compenso col criterio delle vacanze, sul presupposto della non riconducibilità delle prestazioni rese ad alcuna delle ipotesi contemplate dalla tabella dei compensi spettanti ai consulenti tecnici.

Infatti l'accertamento richiestogli si articolava nella verifica dell'esistenza e delle cause di eventuali vizi e difetti inerenti ad un fabbricato ad uso ..... realizzato dalla ....., nella verifica delle loro cause, nonché nell'accertamento di ulteriori compensi richiesti da .....

L'indagine del C.T.U. ha avuto un andamento articolato con ripetuti tentativi di conciliazione, tutti falliti, e in sopralluoghi sul fabbricato oggetto di causa.

All'esito dell'accertamento l'esponente depositava la sua relazione scritta.

Le vacanze per le quali veniva richiesto il compenso ammontavano a 280, tutte dettagliate nell'istanza di liquidazione, e in particolare:

- n. 10 per udienze e accessi in cancelleria;
- n. 22 per sessioni di studio per esame atti e preparazione attività;
- n. 30 per lavori peritali presso lo studio;
- n. 46 per lavori peritali presso il fabbricato;
- n. 30 per lavori peritali per attività conciliative;
- n. 15 per viaggi;
- n. 80 per sessioni in studio per attività di valutazioni e deduzioni;
- n. 35 per sessioni in studio per relazione e allegati;
- n. 24 per corrispondenza.

Ai fini della adeguata liquidazione dovrà dunque considerarsi in primo luogo che le operazioni si sono protratte per ben ... mesi, sì che considerando la loro complessità (quale si deduce dalla relazione, dagli allegati, dagli incontri avuti con le parti e con i loro difensori e consulenti, dalle conclusioni peritali) le 280 vacanze esposte nella richiesta di liquidazione appaiono ampiamente giustificate.

In ragione della non riconducibilità delle prestazioni rese ad alcuna delle voci della tariffa dei consulenti tecnici e altri ausiliari, ritiene l'esponente che sia errata la liquidazione degli onorari come effettuata dal Tribunale.

Nell'opporsi alla liquidazione operata dal Giudice con il decreto impugnato, insiste perciò nel proporre la determinazione degli onorari come quantificati nell'istanza di liquidazione in atti, con l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 52 del D.P.R. 115/2002.

**- II -**

Peraltro, quand'anche il Tribunale avesse ritenuto di non poter compensare a vacanze l'opera dell'esponente, optando per il criterio a percentuale, ugualmente la liquidazione sarebbe incongrua.

L'incarico, dovrebbe infatti opinarsi, aveva per oggetto, quanto al quesito n. 1, una "*consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie*" (art. 11 del D.M. 30-05-2002) e, quanto al quesito n. 2, la "*verifica di (...) misura e contabilità di lavori*" (art. 12 del predetto D.M.).

Dunque il compenso avrebbe dovuto essere determinato cumulando i compensi dovuti per i distinti accertamenti richiesti. E così:

#### **A) quanto al quesito n. 1**

L'art. 11 del D.M. 30-05-2002 prevede che il compenso sia determinato a percentuale calcolata per scaglioni. L'art. 1 dello stesso decreto, inoltre, precisa che per la determinazione degli onorari a percentuale deve aversi riguardo al valore della controversia.

Nel caso di specie il valore della controversia, da identificarsi con riferimento ai criteri previsti dal codice di rito ai fini della individuazione del giudice competente per valore, ammontava a € .....00 (dei quali € .....00 per capitale azionato nel decreto ingiuntivo, € .....00 per interessi al tasso convenzionale indicato in D.I. dalla data della fattura alla data di liquidazione del compenso al CTU).

La difficoltà dell'accertamento (derivante fra l'altro, dagli esperimenti compiuti sui luoghi), la completezza e il pregio della prestazione fornita dall'esponente (sintetizzate dalla relazione peritale che si compendia in n. .... pagine e .... allegati), giustificano ovviamente la scelta delle aliquote percentuali massime previste dall'art. della tariffa in commento, sì che ne deriva un compenso come di seguito determinato:

a.- scaglione fino a € 5.164,57, aliquota 13,1531% = € 679,30

b.- scaglione da 5.164,58 fino a € 10.329,14, aliquota 9,3951% = € 485,21;

c.- scaglione da € 10.329,15 fino a € .....,00 = € .....

Per un totale di € .....

Tale compenso, ad avviso dell'esponente, dovrebbe essere raddoppiato a sensi dell'art. 52 del D.P.R. 115/2002, attesa la eccezionale complessità, difficoltà e importanza delle prestazioni rese sotto il profilo tecnico e con riguardo, fra l'altro, ai numerosi tentativi di conciliazione esperiti, in guisa che il compenso effettivamente dovuto all'esponente, per questo solo primo quesito, non dovrebbe essere inferiore a € .....,00.

### **B) quanto al quesito n. 2**

Con detto quesito il CTU era stato richiesto, in sostanza, di verificare la contabilità dei lavori al fine di consentire l'accertamento della effettiva debenza degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto dalla .....

Tale prestazione, di per sé considerata, dovrebbe dunque ricondursi all'art. 12 del D.M. 30-05-2002, che prevede un compenso per il C.T.U. variabile fra un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42. Anche in questo caso il pregio e la completezza dell'opera dell'esponente, documentata dalla relazione depositata, giustifica ampiamente il riconoscimento dell'onorario massimo di € 970,42 che, sempre in applicazione dell'art. 52 del D.P.R. 115/2002 merita di essere raddoppiato per i motivi in precedenza esposti.

L'onorario del CTU dovuto per i due accertamenti richiesti assommerebbe in € 2.000,00. Il raddoppio ex art. 52 del D.P.R. 115/2002 renderebbe dunque dovuto, nel massimo, l'importo di € 4.000,00: confermando peraltro al propria istanza di liquidazione, l'esponente riterrebbe comunque congruo un aumento che determinasse l'onorario nella misura di € 3.000,00.

Il tutto oltre alle spese come specificate nell'istanza di liquidazione in atti.

A mente di quanto sopra,

### **CONCLUDE**

**perché piaccia all'illustrissimo Presidente del Tribunale accogliere la presente opposizione e per l'effetto liquidare le competenze dell'opponente:**

in tesi: in € .....,00, con applicazione degli onorari a vacazione, ovvero degli onorari a percentuale e fissi di cui agli artt. 11 e 12 del D.M. 30-05-2002, con l'aumento ex art. 52 del D.P.R. 115/2002, oltre a € .....,00 per spese.

in ipotesi: in € .....,56, con applicazione degli artt. 11 e 12 del D.M. 30-05-2002, senza alcun aumento ex art. 52 del D.P.R. 115/2002, oltre a € .....,00 per spese.

Con vittoria delle spese in caso di opposizione dei controinteressati.

Chiede l'acquisizione di copie autentiche del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento pendente al R.G.C. n. ....., e dell'atto di citazione e della comparsa di risposta depositati nel medesimo procedimento.

Allega:

1) originale del decreto impugnato; 2) copia relazione CTU; 3) copia nota spese presentata per la liquidazione; 4) copia atto di citazione in opposizione; 5) copia comparsa di risposta.

Pistoia,

(Avv. ....)

## *Riferimenti giurisprudenziali*

### **Le spese del C.T.U. sono rimborsabili quando ritenute necessarie**

Le spese sostenute dal C.T.U. nell'espletamento dell'incarico affidatogli dal giudice sono rimborsabili a prescindere da una specifica preventiva autorizzazione, quando secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito siano ritenute necessarie ai fini delle indagini e dell'adempimento dell'incarico (**Cass. 5 Agosto 1992, n°9293**)

### **In tema di valutazione immobiliare è ammissibile il ricorso alle vacanze per la redazione di planimetrie catastali**

In tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio incaricato della redazione di planimetrie, l'adozione del sistema delle vacanze, che ha carattere residuale ed è, quindi, applicabile, ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria, in luogo di quello delle percentuali è legittima, trattandosi di attività, che, rispetto alla valutazione dell'immobile rappresenta un QUID PLURIS non strumentale alla valutazione medesima e non assimilabile ad essa qualitativamente così da non essere inquadrabile nelle tabelle relative alla stima degli immobili per scaglioni (**Cass.Sez.I, 23 Settembre 1994, n°7837**)

### **Nel caso di mancato pagamento il c.t.u. può agire nei confronti delle parti al termine del giudizio**

In effetti il consulente tecnico d'ufficio, qualora non abbia ricevuto dal giudice civile, che lo ha nominato, la liquidazione dei compensi ex art.11 della Legge 8 Luglio 1980 n.319, può sempre agire per la liquidazione del compenso nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, mediante il procedimento per ingiunzione o ordinario giudizio di cognizione (**Cassazione, Sezione II, 22 Aprile 1994, n°3835**)